Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 ottobre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 14 settembre 1972, alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Aftab Ahmad Khan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Pakistan a Roma.

(10820)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1451**.

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Gerolamo Segato », di Belluno, ad accettare un legato.

N. 1451. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto tecnico industriale « Gerolamo Segato », di Belluno, viene autorizzato ad accettare un legato, consistente in un fabbricato di tre piani e sottotetto abitabile posto lungo la via Segato, contraddistinto con i numeri civici 15, 17, 19, 21, 21-*A*, in Belluno, del valore di L. 55.000.000, disposto dal defunto sig. Anselmo Fabris con testamento olografo depositato presso il dott. Mario Velo, notaio in Vicenza, come da atto notarile n. 29003 di rep., registrato a Vicenza il 21 aprile 1969.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. **563**.

Modificazioni alla convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968 tra l'Università degli studi di Trieste e il Consorzio per la istituzione e lo sviluppo di insegnamenti universitari in Udine ai fini del finanziamento e mantenimento della facoltà di lingue e letterature straniere in Udine è parzialmente modificata dalle convenzioni stipulate dagli stessi enti in data 9 dicembre 1970 e 24 aprile 1971 e dall'atto aggiuntivo del 17 maggio 1972.

Art. 2.

Le suddette convenzioni stipulate in data 9 dicembre 1970, 24 aprile 1971 e 17 maggio 1972 (concernenti la modifica degli articoli 3 e 5 della convenzione stipulata in data 29 febbraio 1968) sono approvate e rese esecutive.

Art. 3.

I posti di assistenti di ruolo, istituiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, in seguito all'approvazione delle suddette convenzioni sono portati da 14 a 34, e potranno inoltre essere conferiti n. 17 incarichi di insegnamenti elevabili fino a 22 in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 57. — CARUSO

Repertorio n. 237

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Modifica alla convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno 1970 (millenovecentosettanta) il giorno 9 (nove) del mese di dicembre, alle ore 11 in Trieste, presso il rettorato dell'Università degli studi di Trieste, davanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità delle università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1. prof. Francesco Ramponi, ordinario di «Idraulica» e preside della facoltà d'ingegneria;

2. prof. Giovanni Rinaldi, ordinario di «Storia delle religioni», preside della facoltà di magistero e presidente del comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede di Udine;

testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Università degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste in data 12 novembre 1970 (allegato *A*);

il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del «Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine» ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 6 aprile 1970 (allegato *B*);

persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso

che il comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine hanno convenuto di aumentare il numero dei posti di assistente per assicurare la funzionalità e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facoltà;

che il senato accademico, nella seduta del 29 ottobre 1970 (allegato *C*) ed il consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste, nella seduta del 12 novembre 1970 (allegato *A* predetto) hanno approvato la deliberazione del comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine del 23 febbraio 1970 (allegato *D*);

che il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ha accolto la richiesta della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 6 aprile 1970 (allegato *B* predetto).

Tutto ciò premesso, l'Università degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo unico

E' modificato l'art. 3 della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, repertorio numero 167 del 29 febbraio 1968, registrata a Trieste il 4 marzo 1968 al n. 1365, mod. I, vol. 150, nel senso che il numero dei posti di assistente ordinario è portato da quattordici a trentaquattro.

Di conseguenza il testo del primo e del secondo capoverso del predetto articolo è così formulato:

Art. 3. — Per il funzionamento della facoltà saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:
cinque posti di ruolo di professore;
trentaquattro posti di assistente ordinario.

Potranno, inoltre, essere conferiti tredici incarichi d'insegnamento, elevabili fino a diciotto in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.

Il resto dell'art. 3 della convenzione rimane inalterato.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di due fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto ministeriale 14 dicembre 1959 su cinque facciate intere e tre righe della sesta facciata.

La presente modifica alla convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste
prof. Agostino ORIGONE

Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine
prof. Bruno CADETTO

Il 1° testimone
prof. Francesco RAMPONI

Il 2° testimone
prof. Giovanni RINALDI

Il direttore amministrativo ufficiale rogante
dott. Oberdan MARCHETTI

Registrato a Trieste il 10 dicembre 1970, al n. 7464, Mod. I, Vol. 161 — Esatte L. 11.125, di cui L. 100 per D.S.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 245

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Modifica alla convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 17 in Trieste, presso il rettorato dell'Università degli studi di Trieste, davanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità delle università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1. prof. Francesco Ramponi, ordinario di «Idraulica» e preside della facoltà di ingegneria;

2. prof. Giovanni Rinaldi, ordinario di «Storia delle religioni», preside della facoltà di magistero e presidente del comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine;

testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Università degli studi di Trieste ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste in data 12 novembre 1970 (allegato *A*);

il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del «Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine» ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1971 (allegato *B*);

persone della cui identità personale, capacità giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale,

Premesso

che il comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine hanno convenuto di aumentare il numero dei posti di docente per assicurare la funzionalità e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facoltà;

che il senato accademico, nella seduta del 31 marzo 1971 (allegato *C*) ed il consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste, nella seduta dell'8 aprile 1971 (allegato *A* predetto) hanno approvato la deliberazione del comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine del 30 marzo 1971 (allegato *D*);

che il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ha accolto la richiesta della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1971 (allegato *B* predetto).

Tutto ciò premesso, l'Università degli studi di Trieste ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo unico

E' modificato l'art. 3 della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, repertorio n. 167 del 29 febbraio 1968, registrato a Trieste il 4 marzo 1968 al n. 1365, Mod. I, vol. 150, già modificato con atto di repertorio n. 237 in data 9 dicembre 1970, registrato a Trieste il 10 dicembre 1970, al n. 7464, Mod. I, Vol. 161.

Di conseguenza il testo del primo e del secondo capoverso del predetto articolo è così formulato:

Art. 3. — Per il funzionamento della facoltà saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:
cinque posti di ruolo di professore;
trentaquattro posti di assistente o lettore.

Inoltre, potranno essere conferiti diciassette incarichi di insegnamento, elevabili fino a ventidue in caso di vacanza dei posti di ruolo di professore.

Il resto dell'art. 3 della convenzione rimane inalterato.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di due fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, decreto ministeriale 14 dicembre 1959 su cinque facciate intere e quattro righe della sesta facciata.

La presente modifica alla convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste
prof. Agostino ORIGONE

Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine
prof. Bruno CADETTO

Il 1° testimone
prof. Francesco RAMPONI

Il 2° testimone
prof. Giovanni RINALDI

Il direttore amministrativo ufficiale rogante
dott. Oberdan MARCHETTI

Registrato a Trieste il 27 aprile 1971 n. 3663, Mod. II, Vol. 153 Esatte L. 200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Repertorio n. 280

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione e il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge.

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue) il giorno 17 (diciassette) del mese di maggio alle ore 12 in Trieste, presso il rettorato dell'Università degli studi di Trieste, davanti a me dott. Francesco Brunetti, nato a Gravina di Puglia il giorno 11 maggio 1920 e domiciliato a Trieste, direttore amministrativo e come tale delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria, come da decreto rettorale 139 del 24 gennaio 1972, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio-decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dello art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità delle università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1. prof. Giorgio Valussi, straordinario di geografia e preside della facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine;

2. prof. Arduino Agnelli, straordinario di storia delle dottrine politiche;

testimoni idonei e a me personalmente noti, si sono costituiti:

il prof. Agostino Origone, nato a Genova il 9 maggio 1906, rettore dell'Università degli studi di Trieste, ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste in data 5 maggio 1972 (Allegato *A*);

il prof. Bruno Cadetto, nato a Varmo (Udine) il 25 ottobre 1919, presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine ed ivi domiciliato per la sua carica, espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea consorziale in data 17 aprile 1972 (Allegato *B*);

persone della cui identità personale e capacità giuridica e poteri sono personalmente certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale;

Premesso

che la facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine, con deliberazione del 17 aprile 1972 (allegato *C*), ed il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, con deliberazione dell'assemblea consorziale del 17 aprile 1972 (allegato *B* predetto), nel confermare la necessità di un aumento del numero dei posti di docente incaricato e di assistente ordinario, per assicurare la funzionalità e l'efficienza degli insegnamenti impartiti presso la facoltà di lingue e letterature straniere, hanno deliberato di attenersi alle osservazioni fatte in proposito dalla Ragioneria generale dello Stato;

che il senato accademico nell'adunanza del 29 aprile 1972 (allegato *D*) ed il consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Trieste nella seduta del 5 maggio 1972 (allegato *A* predetto) hanno accolto i voti sopra riportati;

tutto ciò premesso, l'Università degli studi di Trieste e il Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, come innanzi rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Artt. 3 e 5: Sono modificati gli articoli 3 e 5 della convenzione per la istituzione e il funzionamento in Udine della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1968, n. 1170, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1968, n. 297.

Di conseguenza il testo dell'art. 3 e dell'art. 5 risulta così modificato:

Art. 3. — Per il funzionamento della facoltà saranno istituiti, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti posti mediante convenzione:

cinque posti di ruolo di professore;
trentaquattro posti di assistente ordinario.

Potranno inoltre essere conferiti diciassette incarichi di insegnamento, elevabili fino a ventidue in caso di vacanza di posti di ruolo di professore.

Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e di biblioteca, addetto alla facoltà sarà fornito da parte del Consorzio in accordo con l'Università di Trieste e in relazione alle necessità.

Il trattamento economico di detto personale non dovrà essere inferiore a quello di pari grado delle corrispondenti categorie di personale statale.

In relazione al primo e al secondo comma del presente articolo, l'Università di Trieste si obbliga a versare allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato ai professori di ruolo, agli assistenti ordinari e ai professori incaricati che saranno nominati, più il 20 % del costo medio dei posti ed incarichi previsti nei due detti commi per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari dei detti posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 10, nonchè il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 5. — Tutte le spese necessarie al funzionamento della facoltà di lingue e letterature straniere, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, in conseguenza dell'istituzione della medesima, e successive eventuali integrazioni saranno a carico del Consorzio.

Agli effetti del presente articolo il Consorzio si impegna a versare all'Università di Trieste:

a) lire 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, per ciascun posto di professore ordinario;

b) lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, per ciascun posto di ruolo di assistente;

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, per ciascun incarico esterno di insegnamento.

d) lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, per ciascun incarico interno di insegnamento.

Il Consorzio si impegna, inoltre, a versare un contributo pari al 20 % dei costi medi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Il Consorzio medesimo verserà all'Università degli studi di Trieste l'ammontare delle spese preventivate in due rate uguali scadenti il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno, salvo conguaglio in sede consuntiva.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto dandone lettura a chiara e intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di due fogli di carta bollata dattiloscritti da persona di mia fiducia con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, e decreto ministeriale 14 dicembre 1959, su sei facciate intere e ventiquattro righe della settima facciata.

La presente modifica alla convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione dalle tasse di registro e di bollo a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste
prof. Agostino ORIGONE

Il presidente del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine
prof. Bruno CADETTO

Il 1° testimone
prof. Giorgio VALUSSI

Il 2° testimone
prof. Arduino AGNELLI

Il direttore amministrativo ufficiale rogante
dott. Francesco BRUNETTO

Registrato a Trieste il 19 maggio 1972, n. 3032, Mod. D, Vol. 166 Esatte lire: esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 564.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una eredità.

N. 564. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore del dipendente comitato provinciale di Bergamo dal dott. Marcello Schwarz con testamento olografo pubblicato per atto notaio Leidi di Bergamo in data 11 settembre 1967, rep. n. 9669, consistente nei seguenti immobili siti in Genova: 1) appartamento distinto al N.C.E.U., sez. Prà, foglio n. 12, mappale 292 sub. 11 ubicato in via Prà n. 60/A/11, primo piano, vani 4; 2) nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore della signora Albertina Bertoldi dell'appartamento distinto al N.C.E.U., sez. Prà, foglio n. 12, mappale 292, sub. 16, ubicato in via Prà n. 60/A/6, primo piano, vani 4,5; 3) nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore della signora Amelia Sacco, dell'appartamento distinto al N.C.E.U., sezione Pegli, foglio n. 44, mappale 246 sub. 5, ubicato in via Zaccaria n. 4/2, piano terreno, vani 6; 4) nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore delle signore Gina e Bruna Francini, dell'appartamento distinto al N.C.E.U., sezione Pegli, foglio n. 44, mappale 227 sub. 33, ubicato in via N. da Recco n. 2, piano IV, vani 6; 5) appartamento distinto al N.C.E.U., sezione Prà, foglio n. 12, mappale 303 sub. 31, ubicato in via Murtola n. 5/B/31, piano V, vani 4; 6) nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore del sig. Cosimo Capriuolo, dell'appartamento distinto al N.C.E.U., sezione Apparizione, foglio n. 15, mappale 395, sub. 4, ubicato in via G. Dezza n. 29, piano 2°, vani 5. La suddetta eredità, costituita dalla proprietà di sei appartamenti siti in Genova, su quattro dei quali è stato disposto usufrutto a favore di altrettante persone, ha un valore complessivo oscillante tra L. 30.000.000 e L. 32.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1972, n. 565.

Autorizzazione all'associazione « Tra noi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Tra noi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla società anonima italiana immobiliare Orione, con sede in Roma, via Etruria, 6, costituita da un'area edificabile sita in Roma, di mq. 4476.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 566.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Giuseppe, in Vasto.

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Giuseppe, in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1972, n. 567.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia ».

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972.

Costituzione del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1295, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto l'art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969 (registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969), concernente la costituzione del Consiglio superiore di statistica per la durata di un biennio e con decorrenza dalla data di insediamento;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio superiore di statistica per la durata di un nuovo biennio;

Viste le designazioni formulate ai sensi del richiamato art. 17, comma secondo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio superiore di statistica è costituito come segue per la durata di un biennio e con decorrenza dalla data di insediamento:

1) Costanzo prof. Alessandro, ordinario di università;

2) Coppini prof. Mario Alberto, ordinario di università;

3) Di Fenizio prof. Ferdinando, ordinario di università;

4) Lenti prof. Libero, ordinario di università;

5) Parenti prof. Giuseppe, ordinario di università;

6) Battara prof. Pietro, studioso di discipline statistiche e affini;

7) Miconi prof. Gastone, studioso di discipline statistiche e affini;

8) Tagliacarne prof. Guglielmo, studioso di discipline statistiche e affini;

9) Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;

10) D'Addario prof. Raffaele, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) Tomasone dott. Guido, direttore generale del Ministero delle finanze;

12) Casale prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

13) Di Nardi prof. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

14) Giannone prof. Antonino, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

15) Tardio dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

16) Pieraccioni dott. Luigi, in rappresentanza della Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 290

(11188)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Giacol » a nome della ditta Dalton italiana, con sede in Verolanuova. (Decreto di revoca n. 4288/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 dicembre 1959 con il quale veniva registrata al n. 16504 la specialità medicinale denominata « Giacol » compresse a nome della ditta Dalton italiana, con sede in Verolanuova (Brescia) piazza Libertà n. 52, prodotta nella officina farmaceutica della ditta Terna, sita in Sesto S. Giovanni (Milano);

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dello art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Giacol » 40 compresse registrata al n. 16504 in data 14 dicembre 1959 a nome della ditta Dalton italiana, con sede in Verolanuova (Brescia), piazza Libertà n. 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brescia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11079)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici pezzi e parti staccate di apparecchiature elettroniche, in provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici pezzi e parti staccate di apparecchiature elettroniche in provincia di Trento si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici pezzi e parti staccate di apparecchiature elettroniche in provincia di Trento.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11254)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. OPL Officine precisione Luserna, di Luserna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. OPL Officine precisione Luserna, di Luserna (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. OPL Officine precisione Luserna, di Luserna (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 maggio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11310)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanifici Faudella S.p.a., di Biella Pavignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lanifici Faudella S.p.a., di Biella Pavignano (Vercelli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanifici Faudella S.p.a., di Biella Pavignano (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 173.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 394

(11378)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara, in data 4 luglio 1972, n. 16122, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un rivelatore ad ultrasuoni MG/5 e di un impianto per radioscopia tipo MD, fatta dalla ditta Gilardoni S.p.A. di Milano a favore dell'Istituto chimico, del valore complessivo di L. 3.095.000.

(11302)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova, in data 19 maggio 1972, n. 5945, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare un terreno di proprietà della società Montedison per il prezzo di L. 281.840.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(11304)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla proroga della vendita dell'acqua minerale Evian Cachat

Con decreto ministeriale n. 1314 del 18 settembre 1972:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale n. 1300 del 13 luglio 1972.

Art. 2.

La Société anonyme des Eaux Minérales d'Evian, rappresentata in Italia dalla Sitra S.p.a., con sede in Roma, largo Valtournanche, 3, è autorizzata a mettere in vendita in Italia, per uso di bevanda e per un periodo di dodici mesi, a decorrere dal 18 agosto 1972, l'acqua minerale naturale estera Evian Cachat, che sgorga nel territorio di Evian Les Bains — Alta Savoia (Francia) — in recipienti di materiale plastico — Plastica B 1 e Plastica B 2 — della capacità di ml. 1500. Durante detto periodo l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso lo stesso istituto. La fabbricazione dei recipienti di materiale plastico ed il relativo riempimento con l'acqua minerale Evian Cachat dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro. L'autorizzazione di cui al presente decreto verrà riesaminata alla scadenza dei dodici mesi in base ai risultati dei controlli.

Art. 3.

La Société anonyme des Eaux Minérales d'Evian, rappresentata in Italia dalla Sitra S.p.a., è altresì autorizzata a contrassegnare i recipienti, di cui all'art. 2 del presente decreto, con etichette simili nel formato, dimensioni e diciture a quella allegata al decreto ministeriale n. 1171 del 18 agosto 1971, ma che hanno il carattere della parola «Evian» lievemente modificato e le diciture del riquadro laterale destro in colore rosso anzichè azzurro. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(11248)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Furapane »

Con decreto n. 1319 del 28 settembre 1972 la Società a r. l. Acqua minerale Acquasparta Furapane A.M.A.F., con sede in Acquasparta, provincia di Terni, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Furapane », di cui al decreto A.C.I.S. n. 525 del 14 marzo 1949, anche « addizionata di gas acido carbonico ».

L'acqua, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali per formato, disegno e dicitura a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 1123 del 19 ottobre 1970, avranno le dimensioni di cm 18 × cm 12, il colore del disegno del riquadro centrale verde, i caratteri in colore verde scuro, riporteranno nel riquadro centrale la dicitura « Addizionata di gas acido carbonico » e, al secondo rigo dello stesso riquadro, la parola « naturale », che figura sull'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 1123, sarà sostituita con « da tavola ». In fondo al riquadro sinistro saranno riportati gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ACIS n. 525 del 14 marzo 1949.

(11249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972 il comune di Monreale (provincia di Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11186)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972 il comune di Quartu S. Elena (provincia di Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11181)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972 il comune di Alghero (provincia di Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11179)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972 il comune di Oristano (provincia di Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11180)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1972, la provincia di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 281.379.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11351)

Autorizzazione alla provincia di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1972, la provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 357.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11352)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1972 il comune di Ronciglione (provincia di Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.908.523 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11182)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972 il comune di San Cataldo (provincia di Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 263.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11183)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1972, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11353)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 10 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,75	582,75	582,78	582,75	582,70	582,75	582,70	582,75	582,75	582,75
Dollaro canadese	593,20	593,20	593,10	593,20	592,80	593,20	593 —	593,20	593,20	593,20
Franco svizzero	153,695	153,695	153,70	153,695	153,625	153,68	153,67	153,695	153,69	153,67
Corona danese	84,29	84,29	84,30	84,29	84,30	84,29	84,2850	84,29	84,29	84,28
Corona norvegese	88,39	88,39	88,35	88,39	88,05	88,39	88,38	88,39	88,39	88,38
Corona svedese	122,915	122,915	122,90	122,915	122,80	122,90	122,92	122,915	122,91	122,90
Fiorino olandese	180,02	180,02	180,05	180,02	180 —	180 —	180,06	180,02	180,02	180 —
Franco belga	13,1920	13,192	13,1950	13,1920	13,1875	13,19	13,1925	13,1920	13,19	13,18
Franco francese	116,175	116,175	116,19	116,175	116,15	116,18	116,17	116,175	116,17	116,16
Lira sterlina	1409,70	1409,70	1409,75	1409,70	1409,25	1409,50	1409,30	1409,70	1409,70	1409,70
Marco germanico	181,96	181,96	182,03	181,96	181,95	181,94	181,93	181,96	181,96	181,95
Scellino austriaco	25,1770	25,177	25,18	25,1570	25,15	25,17	25,1725	25,1570	25,17	25,15
Escudo portoghese	21,675	21,675	21,68	21,675	21,69	21,68	21,685	21,675	21,67	21,66
Peseta spagnola	9,179	9,179	9,1775	9,179	9,16	9,17	9,1705	9,179	9,17	9,16
Yen giapponese	1,9380	1,938	1,9375	1,9380	1,93	1,93	1,935	1,9380	1,93	1,93

Cambi medi del 10 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,20
» 5 % (Ricostruzione)	93,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	93,925
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,55
» 5,50 % » » 1968-83	96,10
» 5,50 % » » 1969-84	97,775
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 10 ottobre 1972

Dollaro USA	582,725
Dollaro canadese	593,10
Franco svizzero	153,682
Corona danese	84,287
Corona norvegese	88,385
Corona svedese	122,917
Fiorino olandese	180,04
Franco belga	13,192
Franco francese	116,172
Lira sterlina	1409,50
Marco germanico	181,945
Scellino austriaco	25,175
Escudo portoghese	21,68
Peseta spagnola	9,179
Yen giapponese	1,936

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di 2° grado e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127, e successive estensioni.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª divisione concorsi 1ª sezione, 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale personale militare, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi 2 anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Le prove scritte di esame avranno luogo a Firenze (Cascine) presso la Scuola di applicazione aeronautica militare secondo il seguente diario:

4 dicembre 1972, ore 8: cultura generale;

5 dicembre 1972, ore 8: cultura professionale.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero, o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per gli altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1972

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 66

Allegato 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste nello svolgimento di due prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità da esso connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

MATEMATICA

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria dell'equazioni.

Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana.

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone o segmenti sferici.

FISICA

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas; temperatura assoluta. Caloria. Calore specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione dell'elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia. Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radio-trasmissioni.

STORIA

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti Europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1948-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1948-59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di Secessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone; Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA

Italia:

Posizione, forma, confini, superficie, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli stati principali: Asia: Turchia, Iran, India, Cina, Giappone. Africa: stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli stati principali: America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina. Oceania: Australia.

NAVIGAZIONE AEREA

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prove. Strumenti azimutali. Grafometro.

Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento. Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.

Navigazione ortodromica.

Navigazione radiogoniometrica.

Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione aerografica.

Strumenti di navigazione.
Navigazione astronomica. Direzioni sulla superficie terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.
Cenni di radio e radar-navigazione.

METEOROLOGIA

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sulla organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

AERODINAMICA

Concetti generali di aerodinamica. Potenza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche dei velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

ARMI E TIRO

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

MOTORI

Concetti generali di termodinamica. Trasformazione del gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza. Rendimento e consumo.
Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori, Autoreattori, Pulsoreattori, Turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento
delle prove scritte e di quelle orali

I temi delle prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sugellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema, sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

(Modello di domanda in carta
da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale personale militare della Aeronautica 2ª divisione concorsi 1ª sezione Viale dell'Università, 4
00100 ROMA

Io sottoscritto nato a provincia di il appartenente al distretto militare di residente a (1) provincia di via n. codice postale n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università, Istituto superiore o Scuola di nello anno ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:
1)
2)
3)

lì

Firma
(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(11208)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 7 Difesa pers. civ., foglio n. 204, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fresatore » qualificato.

(11007)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa pers. civ., foglio n. 181, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » comune.

(11008)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa pers. civ., foglio n. 282, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore di macchine automatiche e semiautomatiche » comune.

(11009)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettoacustico per ultrasuoni » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 387, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » qualificato.

(11010)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio tecnologico » specializzato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 27ª del 14 luglio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 386, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio tecnologico » specializzato.

(11011)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante concorso pubblico alla qualifica di consigliere-geologo della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3094 di data 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere-geologo della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) geologia generale e stratigrafia tettonica del suolo italiano con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige;

2) svolgimento di un tema di argomento petrografico e giacimentologico;

3) descrizione e diagnosi di campioni e preparati di rocce e di giacimenti minerali.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materie delle prove scritte;

b) mineralogia e giacimentologia del suolo italiano con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige;

c) geografia fisica e geologia applicata;

d) nozioni di legislazione mineraria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 26 maggio 1972

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 29

(11152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 giugno 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di segretario-caporeparto, della carriera di concetto, del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3114 di data 9 giugno 1972;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di segretario-caporeparto della carriera di concetto del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia, sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

1) puericoltura: prime cure al neonato; allattamento;
2) tecnica dell'assistenza al bambino sano;
3) soccorsi d'urgenza in attesa del medico;
4) principali nozioni d'igiene;
5) le più frequenti malattie dell'infanzia;
6) nozioni sulle più importanti malattie infettive, contagiose e croniche: vaccinazioni;
7) igiene prenatale e postnatale;
8) assistenza sociale alla madre e al bambino;
9) elementi di psicopedagogia;
10) economia domestica e nozioni generali d'igiene alimentare;
11) tecnica dell'assistenza al bambino ammalato; assistenza durante la visita medica disinfettanti più comuni armadio farmaceutico;
12) principali nozioni d'igiene: igiene individuale e sociale - inquinamenti igiene dell'alimentazione;
13) nozioni di previdenza e assistenza sanitaria per il bambino: organizzazione sanitaria dello Stato;
14) economia domestica: nozioni generali di dietetica, tecnica cucinaria.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

a) argomenti delle prove scritte;
b) nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 12 giugno 1972

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 30

(11154)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 luglio 1972.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di capo dei vigili sanitari in prova nella carriera di concetto del ruolo speciale dei vigili sanitari.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3577-1063/42-I.Pers. del 21 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di capo dei vigili sanitari in prova della carriera di concetto del ruolo speciale dei vigili sanitari consiste in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) stesura di verbali di prelievo di campioni; verbali di sequestro; stesura delle denunce sulla base di risultanze d'ispezione e/o di referti chimici sui prodotti oggetto della vigilanza;
2) nozioni generali sulla preparazione e distribuzione delle principali sostanze alimentari, nonchè delle norme cui detta attività deve sottostare.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) materie delle prove scritte;
2) legislazione delle sostanze alimentari; prescrizioni, sanzioni e nozioni di giurisprudenza in materia alimentare;
3) conoscenza delle norme di polizia amministrativa; organi competenti e loro attribuzioni in materia di vigilanza degli alimenti (servizio repressione frodi, nucleo antisofisticazioni, ecc.);
4) ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 24 luglio 1972

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 26

(11153)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.